

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AVEZZANO COMES, FERRALASCO, CIPELLINI e CUCINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1972

Parificazione dei limiti di età dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti ai fini della pensione di vecchiaia

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone, nell'attesa di una revisione completa ed adeguata del sistema pensionistico e della sicurezza sociale, di porre riparo ad una delle più gravi ingiustizie che si verifica nel settore.

Non è giustificata infatti la disparità di trattamento, che suona discriminazione, tra i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi, mezzadri e coltivatori diretti, artigiani e commercianti.

Se si ritiene che il prestatore d'opera dipendente all'età rispettivamente di 60 anni per il sesso maschile e di 55 anni per quello femminile debba considerarsi in condizioni fisiche tali da aver diritto di godere del riposo per anzianità, non si vede perchè tale limite debba essere più elevato per le categorie dei lavoratori autonomi.

Questi lavoratori infatti svolgono spesso attività che richiedono uno sforzo fisico paragonabile solo a quello delle categorie di lavoratori dipendenti occupati in settori di lavoro particolarmente pesanti.

Basta pensare ai lavoratori dei campi e di alcune branche dell'artigianato. In caso di infermità temporanea, particolarmente frequente nell'età avanzata, essi non godono inoltre del reddito assicurato al lavoratore dipendente con il salario o lo stipendio e solo in parte si giovano del regime previdenziale, per altro a condizioni peggiori di quello in atto per i lavoratori dipendenti.

Questo giustifica le numerosissime richieste di riconoscimento di invalidità per malattia che provengono da queste categorie e che raggiungono nella massima parte esito positivo, data appunto l'incidenza dell'età sulle condizioni fisiche del soggetto.

Risulta che le pensioni di vecchiaia sono passate in questi ultimi anni dal 54 per cento al 35 per cento. È così evidente come in effetti il presente disegno di legge trovi riscontro in una situazione di fatto, della quale è necessario prendere atto.

Appare infatti per lo meno ai limiti del dettato costituzionale la situazione attuale, che vede cittadini che vivono e operano spesso nelle stesse condizioni trattati in modo differente.

Il Senato aveva già riconosciuto la necessità di correggere questa situazione allorchè nella seduta del 3 agosto 1972 in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, aveva approvato un emendamento presentato dai senatori Ferrariello ed altri, che aveva assorbito il corrispondente emendamento dei senatori socialisti.

Per ovviare all'ingiusta situazione precedentemente esposta si ritiene oggi opportuno estrapolare dal contesto del discorso sul regime pensionistico e previdenziale questo problema e presentarlo al Senato per una sua sollecita soluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli esercenti attività commerciali e per gli artigiani, nonchè per i relativi familiari coadiuvanti iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, è fissata al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° per le donne.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico delle rispettive gestioni.